

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE PER I QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE LE SOGLIE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO (art. 2, comma 4, l.r. 31/2014)

Il presente documento ha lo scopo di definire, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 31/2014, i criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo di cui alla stessa legge.

Al fine di delimitare il campo di applicazione dei presenti criteri si premettono alcune considerazioni sui seguenti concetti e termini introdotti dalla l.r. 31/2014: consumo di suolo, soglia di riduzione del consumo di suolo, infrastrutture sovracomunali.

1. Consumo di suolo - Soglia di riduzione del consumo di suolo

Con riferimento al tema del consumo di suolo, la l.r. 31/2014 opera una distinzione tra consumo di suolo e soglia di riduzione del consumo di suolo.

In particolare il consumo di suolo rappresenta l'entità del suolo trasformato e registrato dalla Carta del consumo di suolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-bis), della l.r. 12/2005; la soglia di riduzione del consumo di suolo è, invece, da intendersi come l'entità della riduzione del consumo di suolo in corso con riferimento alle previsioni contenute negli atti del PGT.

Si richiamano al proposito le seguenti definizioni e disposizioni contenute nella l.r. 31/2014:

- art. 2, comma 1, lettera c, della l.r. 31/2014
*“**consumo di suolo:** la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali”.*
- art. 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005 (Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera h), della l.r. 31/2014)
il Documento di piano del PGT “..(omissis)...definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT..(omissis)... idonee a ..(omissis)...conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole....”.
- art. 17, comma 7, della l.r. 12/2005 (Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o), della l.r. 31/2014):
*“..(omissis)...il PTCP adottato è trasmesso dalla provincia alla Giunta regionale, che.... ne verifica.... il rispetto della **soglia regionale di riduzione del consumo di suolo....”.***

2. Infrastrutture sovracomunali - Interventi pubblici e di interesse pubblico o generale

Con riferimento alle infrastrutture sovracomunali, la l.r. 31/2014 prevede all'art. 2 comma 1 lettera c), che le stesse concorrano alla quantificazione delle aree consumate comportando quindi, il riconoscimento del consumo di suolo sotteso alla loro realizzazione; all'art. 2 comma 4 prevede altresì che le stesse infrastrutture sovracomunali, qualora ricomprese tra gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale individuati sulla base dei presenti criteri, non incidano sulla soglia di consumo di suolo, e non siano pertanto da considerare ai fini dell'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo.

Per quanto sopra, la l.r. 31/2014 riconosce un diverso ruolo e peso ai diversi livelli di pianificazione.

Alla scala della pianificazione comunale, la massima compatibilità delle previsioni del PGT è, infatti, direttamente connessa all'entità del consumo di suolo programmato e ai suoi profili di criticità rispetto al sistema rurale e ambientale. Rispetto a questa esigenza il PTR definisce la soglia di riduzione del consumo di suolo.

Alla scala sovralocale, la programmazione di interventi di rilevanza sovracomunale (se pubblici e di interesse pubblico o generale) risponde alla necessità di attuare una strategia territoriale complessiva (nazionale, regionale o provinciale) che tenga conto di obiettivi più generali di competitività del territorio regionale.

3. Criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo

Anche con riferimento alle considerazioni sopra esposte, si definiscono le due condizioni necessarie relative rispettivamente all'"interesse pubblico" ed alla "rilevanza sovracomunale" di cui dell'art. 2, c. 4, l.r. 31/2014 riportando di seguito **i criteri, che dovranno essere contestualmente rispettati**, per la individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale non soggetti all'applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo:

- ***interventi pubblici e di interesse pubblico o generale:***
interventi realizzati tramite iniziativa pubblica diretta da parte degli enti istituzionalmente competenti o da enti da essi delegati, o realizzati da soggetti privati se regolati da apposito atto di convenzionamento e finalizzati al soddisfacimento di interessi pubblici.
- ***interventi di rilevanza sovracomunale:***
interventi previsti dalla programmazione o pianificazione nazionale o regionale o provinciale o di altri enti sovralocali (Comunità Montane, Parchi, ecc.) o dei piani associati di Comuni (di cui al comma 3 bis art. 7 l.r. 12/2005) la cui procedura di approvazione e/o le risorse necessarie alla realizzazione impongano il coinvolgimento di più livelli istituzionali.

Le previsioni di tali interventi, esulano dalle competenze programmatiche degli atti di governo del territorio di livello comunale (PGT o dei Piani Associati di cui al comma 3 bis art. 7 l.r. 12/2005), ai quali è riferita la politica di riduzione del consumo di suolo di cui alla l.r. 31/2014.

Il recepimento, da parte degli atti di governo del territorio comunale, di tali previsioni, comprensive delle opere connesse, di mitigazione e compensazione, pur costituendo consumo di suolo, non può, pertanto, determinare un'automatica e ulteriore ridefinizione della soglia di riduzione di consumo di suolo comunale, oltre l'entità definita, in attuazione della l.r. 31/2014, dal PTR.

Tali interventi sono comunque riportati nella Carta del Consumo di suolo di cui alla lettera e-bis), comma 1, art. 10 della l.r. 12/2005 e vengono computati ai fini della misurazione del consumo di suolo in corso alla scala comunale e del monitoraggio del consumo di suolo regionale e provinciale.

4. Riflessi sulla programmazione territoriale di scala provinciale o della Città Metropolitana di Milano

La previsione e la realizzazione di interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale possono determinare riflessi significativi in termini di consumo di suolo "indotto" alla scala locale.

E' il caso dei nuovi gradi di accessibilità indotti potenzialmente dalla realizzazione di una nuova infrastruttura di mobilità, che possono manifestare i loro effetti con profili di criticità (consumo di suolo generalizzato indotto alla scala comunale) o con profili di opportunità (ad esempio connessi ai caratteri strategici di nodi d'interscambio modale per la mobilità metropolitana).

Tali profili, anche in applicazione dei criteri definiti dal PTR ai sensi della lettera h) comma 2 art. 15 l.r. 12/2005, devono essere considerati nella programmazione e pianificazione territoriale di Province e Città Metropolitana, anche attraverso la definizione di criteri specifici di contenimento del consumo di suolo, da formularsi alla scala di Ambito Territoriale Omogeneo (lettera h) comma 2 art. 15 l.r. 12/2005) o comunale.

5. Monitoraggio

Il consumo di suolo determinato dagli interventi di cui ai presenti criteri è oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale di cui al comma 1 art. 5 della l.r. 12/2005.

In particolare l'Osservatorio redige una relazione annuale in merito al Consumo di suolo indotto da tali interventi, sia rispetto al grado di attuazione delle previsioni programmate, sia rispetto a eventuali nuove previsioni introdotte dagli aggiornamenti o dalle revisioni degli atti della programmazione sovralocale (territoriale o settoriale) vigenti o di futura emanazione.

6. ELENCO, ORIENTATIVO NON ESAUSTIVO, DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE PER I QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE LE SOGLIE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

A titolo esemplificativo si riporta un **elenco, non esaustivo, degli interventi** pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali possono non trovare applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo:

a. Mobilità e trasporti:

- autostrade nazionali e regionali;
- altri interventi sul sistema della viabilità nazionale, regionale o provinciale, così individuati dalla programmazione strategica o di settore nazionale, regionale o provinciale;
- linee e stazioni ferroviarie;
- aeroporti, interporti, porti pubblici, anche in regime di concessione, o privati se in attuazione della programmazione nazionale, regionale o provinciale;
- infrastrutture per la mobilità metropolitana o d'area vasta, quali metrotramvie, tramvie, metropolitane e metropolitane leggere e attrezzature complementari connesse;
- interscambi modali, merci o passeggeri connesse alle infrastrutture di cui sopra;
- opere connesse, di mitigazione o compensazione degli interventi infrastrutturali di cui sopra;
- infrastrutture per la mobilità ciclistica;
- opere per la navigazione;

b. Edilizia e servizi pubblici:

- servizi abitativi pubblici e servizi abitativi sociali, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n. 16/2016, nel rispetto del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e della Legge n. 80/2014;
- incubatori tecnologici o d'impresa, centri di ricerca e sperimentazione realizzati con il concorso di finanziamenti nazionali, regionali o di altri enti o istituzioni pubbliche, oppure se programmati da Piani Associati di Comuni, dai PTCP o dal Piano Territoriale Metropolitano;
- altri servizi pubblici sovralocali programmati da Piani Associati di Comuni, dai PTCP o dal Piano Strategico della Città metropolitana;

c. Edilizia sanitaria e scolastica:

- ospedali, case di cura e centri di ricerca sanitari pubblici;
- scuole secondarie superiori e università pubbliche;

d. Opere per la difesa del suolo e per la sicurezza del territorio:

- interventi di mitigazione del rischio geologico, idrogeologico e sismico;
- ogni altro intervento finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico;
- opere di mitigazione o compensazione degli interventi di cui sopra;

e. Opere di carattere ambientale:

- impianti per il trattamento o stoccaggio dei rifiuti;
- impianti consortili o, comunque, sovracomunali per la depurazione delle acque;
- opere di sistemazione ambientale di rilievo sovralocale;

- opere di bonifica di siti inquinati comportanti la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza permanente dei siti;

f. Altre infrastrutture strategiche:

- infrastrutture e opere per la difesa o per l'ordine pubblico;
- infrastrutture per la produzione, il trasporto e la trasformazione di energia;
- cave previste dai piani cave provinciali;
- fiere e centri espositivi a partecipazione pubblica;
- opere di interesse nazionale, di qualunque natura.